

Riflessione

# Il "mondo di mezzo". Una sfida definitoria per l'art. 416 *bis* c.p.

The "middle world". A defining challenge for Article 416 bis of the criminal code

diLorenzo Picarella

Abstract. Questo contributo ripercorre la vicenda processuale di Mafia capitale, soffermandosi sulle principali controversie che l'hanno caratterizzata, ovvero l'unitarietà o meno dell'associazione criminale e la sua mafiosità. L'analisi si concentra sull'analisi dei reati associativi, in particolare l'elemento organizzativo e il metodo mafioso, e sulla distanza tra definizione giuridica e sociologica di mafia che sembra emergere da questa inchiesta.

Abstract. This paper aims to analyze the Mafia capitale case and it focuses on the main issues arose during the trial, specifically the unity of the criminal organization and the use of the mafia method. The analysis examines the interpretation of the mafia-type offense and assesses the distance between the legal and the sociological definition of mafia in the light of this particular case.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La questione dell'unicità dell'associazione mafiosa. L'indeterminatezza dell'elemento organizzativo. – 2.1. Una o più associazioni? Le diverse posizioni dei giudizi di primo e secondo grado a confronto. – 2.2. La statuizione della Cassazione sulla dimensione organizzativa di Mafia capitale. – 2.3. Mafia capitale ed elemento organizzativo. Riflessioni conclusive a margine della sentenza di Cassazione. – 3. La questione della sussistenza del metodo mafioso. – 3.1. Il tema della mafiosità derivata. – 3.2. Il tema della mafiosità autonoma. – 3.2.1. La mafiosità del sodalizio dedito a usura ed estorsioni. – 3.2.2. La mafiosità del sodalizio dedito alla corruzione negli appalti pubblici. – 3.3. La presa di posizione della Cassazione. – 3.4. Mafia capitale e l'art. 416 *bis* c.p.: riflessioni conclusive sul metodo





mafioso. – 3.4.1. L'interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p. alla luce della sentenza di Cassazione. – 3.4.2. L'art. 416 *bis* c.p. tra precomprensione socio-criminologica e processualizzazione delle categorie sostanziali. – 3.4.3. Lo scarto tra definizione giuridica e sociologica di mafia.

SUMMARY: 1. Introduction. — 2. The issue of the unity of the mafia-type association. The vagueness of the association element. — 2.1. One or more criminal associations? The different interpretations of the Court of first instance and the Court of Appeal compared. — 2.2. The ruling of the Court of Cassation on the association element. — 2.3. Mafia capitale and the association element. Conclusive remarks. — 3. The issue of the existence of the mafia method. — 3.1. The issue of the derivation of the mafia method. — 3.2. The issue of the autonomous origin of the mafia method. — 3.2.1. The mafia method of the group aimed at committing loan sharking and extortion crimes. — 3.2.2. The mafia method of the group aimed at committing corruption crimes in the public contract sector. — 3.3. The ruling of the Court of Cassation. — 3.4. Mafia capitale and the art. 416 bis c.c.: final remarks on the mafia method. — 3.4.1. The interpretation of the art. 416 bis c.c. in the light of the ruling of the Court of Cassation. — 3.4.2. Mafia capitale between sociocriminological knowledge and broad reading of the art. 416 bis c.c. — 3.4.3. The gap between legal and sociological definition of mafia.

#### 1. Introduzione.

L'inchiesta «Mondo di mezzo», che ha ipotizzato l'esistenza di una mafia autoctona, denominata «Mafia capitale», nel territorio di Roma, impegnata nel settore degli appalti pubblici e in quello del recupero crediti e dell'usura, ha indubbiamente suscitato un acceso dibattito giuridico sull'art. 416 *bis* c.p.e uno storico-sociale su cosa sono le mafie oggi. A processo concluso, sembra opportuno ripercorrere tale vicenda per raccogliere gli spunti che questa ci ha lasciato.

Nel corso del processo due sono state le questioni che più di tutte hanno creato controversie tra i giudici di merito e di legittimità: l'unitarietà dell'organizzazione criminale e la sussistenza del metodo mafioso. Si tratta, dunque, di una vicenda che pone al centro l'interpretazione dei reati associativi e, in particolare, il delitto di associazione mafiosa. Il procedimento ha visto delinearsi due posizioni contrapposte: da una parte, la Cassazione in fase cautelare¹ e il giudizio di appello² hanno riconosciuto l'esistenza di un'unica associazione per delinquere di tipo mafioso accogliendo la ricostruzione dell'accusa, mentre, dall'altra, i giudici di primo grado³ hanno rilevato l'esistenza di due associazioni per delinquere semplici. La Cassazione è, infine, intervenuta annullando senza rinvio la sentenza di appello e avallando le statuizioni del giudice di prime cure⁴.

Nei successivi paragrafi si intende approfondire le due principali questioni emerse nel processo, analizzandole alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535; Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 24536.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. Roma, sez. III, 11 settembre 2018, n. 10010.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Trib. Roma, sez. X, 20 luglio 2017, n. 11730.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125.



dottrinale sull'art. 416 *bis* c.p., per verificare la presenza di eventuali novità nell'interpretazione del reato di associazione mafiosa.

# 2. La questione dell'unicità dell'associazione mafiosa. L'indeterminatezza dell'elemento organizzativo.

2.1. Una o più associazioni? Le diverse posizioni dei giudizi di primo e secondo grado a confronto.

Nel corso dell'*iter* giudiziario uno dei punti più controversi ha riguardato l'unitarietà organizzativa o meno di Mafia capitale. Come anticipato, due sono le ricostruzioni formatesi su tale questione: da un parte, il Tribunale di Roma ha riconosciuto l'esistenza di non una, ma di due separate associazioni per delinquere, la prima capeggiata da Carminati e finalizzata alla commissione di delitti di estorsione e di usura, avente sede operativa presso il distributore Eni di Corso Francia a Roma, la seconda, guidata dal duo Buzzi-Carminati, dedita alla corruzione nel settore degli appalti pubblici; dall'altra, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto la sussistenza di un'unica associazione mafiosa, risultato della fusione dei due gruppi, che nella nuova entità rappresentano i due rami di azione, sottoposti a direzione unitaria, in cui è impegnato il sodalizio.

Secondo i giudici di primo grado le due associazioni per delinquere si distinguono non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche e soprattutto sotto quello soggettivo. Guardando alle attività svolte, si è rilevata la sussistenza di due programmi criminosi separati a cui corrispondono due diversi sodalizi. Ciò è stato ricavato da una serie di elementi. Si è valutato che i partecipi ai due sodalizi non avevano conoscenza delle attività svolte dall'altro e mancava in essi la consapevolezza dell'esistenza di un'unica regia operante tra i gruppi. È stata rilevata anche una eterogeneità nei soggetti coinvolti: infatti, i membri del sodalizio dedito al recupero crediti e all'usura non hanno partecipato alle attività di quello impegnato nel settore degli appalti pubblici e viceversa. I pochi contatti avvenuti tra le due realtà non farebbero emergere la consapevolezza di appartenere a una stessa organizzazione criminale. Si è trattato di limitate interazioni non concernenti il raggiungimento degli scopi associativi. In sostanza, il «mondo di sopra» e il «mondo di sotto» non si sarebbero quasi mai incrociati e nemmeno conosciuti. Il fatto che Carminati abbia partecipato a entrambe le associazioni per delinguere non è stato considerato sufficiente a provare l'avvenuta fusione tra esse e la sussistenza di un'unitarietà d'azione. I giudici hanno individuato, poi, una diversità di cautele nel proteggere le proprie attività. Nel settore del recupero crediti le precauzioni adottate sono state considerate di basso livello, mentre nel campo degli appalti pubblici si è ricorso a strumentazioni sofisticate, quali l'utilizzo di un jammer per bloccare eventuali intercettazioni. Questo dato è stato interpretato come prova della diversità delle due associazioni a delinguere.

Il Tribunale, inoltre, menziona il fattore temporale quale elemento che fa propendere per la duplicità organizzativa. Carminati e Buzzi si sono incontrati per la prima volta nel 2011 e allo stesso anno sono riferibili le attività corruttive legate al settore degli appalti pubblici, mentre le prime azioni intimidatorie relative all'attività di recupero crediti e usura sono datate a fine 2012. In virtù di tale sfasatura temporale i



giudici hanno ritenuto non corretta la ricostruzione dell'accusa, secondo cui la rete di cooperative di Buzzi avrebbe inglobato il gruppo di Carminati per sfruttarne la già consolidata forza intimidatrice accumulata nei settori dell'usura e delle estorsioni. Una possibile obiezione alla posizione assunta dal Tribunale potrebbe arguire che il gruppo inserito nel *business* degli appalti pubblici avesse deciso solo in un momento successivo di servirsi dei metodi intimidatori dell'altro. Tuttavia, ad avviso dei giudici non vi sono prove in grado di dimostrare la conoscenza delle prassi adottate dal sodalizio di Carminati e la volontà da parte di Buzzi e dei suoi sodali di farle proprie. In definitiva, secondo la lettura dei fatti data dal Tribunale i due sodalizi sono differenti in base agli scopi perseguiti e ai soggetti reclutati e rimangono separati nel corso del tempo.

Il giudizio di appello, riprendendo la statuizione della Cassazione durante la fase cautelare, ha affermato, invece, la sussistenza di un unico sodalizio criminale. Mafia capitale rappresenterebbe il risultato della fusione tra la rete di cooperative di Buzzi che con metodo corruttivo gestiva alcuni settori degli appalti pubblici romani e il gruppo di Carminati dedito al recupero crediti e all'usura. La nuova entità avrebbe acquisito il metodo corruttivo e il modello organizzativo dal gruppo di Buzzi, mentre i contatti politici e i metodi intimidatori da quello di Carminati.

L'organizzazione è stata ritenuta suddivisa in due rami di attività, da una parte l'usura e il recupero crediti e dall'altra la corruzione, che, pur rimanendo separati, sottostanno a un'unica regia di comando, portata avanti da Buzzi e Carminati. Proprio l'unicità del vertice costituirebbe la prova dell'unitarietà dell'organizzazione. Rispetto alla posizione assunta dai giudici di primo grado, la Corte ha sostenuto che, nonostante Buzzi non si fosse interessato alle attività di recupero crediti di Corso Francia, ciò non ha messo in discussione l'unitarietà dell'organizzazione, in quanto non è necessaria la conoscenza da parte degli affiliati di tutte le attività svolte dai vari rami del sodalizio. Ciò che rileva è l'unità di vertice, perché ben possono esservi delle divisioni settoriali nella struttura organizzativa, finalizzate, ad esempio, a mantenere la segretezza delle attività. Inoltre, la Corte, a differenza del Tribunale, ritiene che vi fosse diffusa consapevolezza tra gli associati delle attività svolte presso il distributore di Corso Francia.

Riguardo alla sfasatura temporale della nascita dei due sodalizi, sottolineata nel giudizio di primo grado, viene invece rilevato che Carminati si sarebbe occupato delle attività di recupero crediti da prima del 2011, anno di incontro con Buzzi.

# 2.2. La statuizione della Cassazione sulla dimensione organizzativa di Mafia capitale.

A giudizio della Cassazione la motivazione della Corte di Appello presenta vizi logici evidenti nella sua argomentazione e risulta carente. Si evidenzia un approccio di tipo presuntivo, per cui i giudici di secondo grado, partendo dall'assunto che l'associazione sia unica in base a quanto stabilito in fase cautelare, hanno criticato la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Roma per non aver motivato adeguatamente il fatto di essersi distaccato da quanto accertato dalla pronuncia cautelare. Tuttavia, i fatti oggetto del giudizio cautelare sono diversi rispetto a quelli risultati dalla puntuale istruttoria dibattimentale del primo grado e la Corte d'Appello avrebbe dovuto confrontarsi con quest'ultimi, essendo tenuta a fornire una motivazione «rafforzata», necessaria nell'ipotesi di una *reformatio in peius*.



La Corte di Appello, invece di fornire prove positive circa l'unicità dell'organizzazione, capaci di fondare una ricostruzione più persuasiva rispetto a quella del giudice di prime cure, si è limitata a mettere in rilievo elementi di mero riscontro dell'assunto di partenza, i quali tuttavia non sono idonei a provare di per sé l'unitarietà organizzativa. Nello specifico viene dato per assodato, senza fornire prove in senso positivo, il fatto che Carminati fosse conosciuto e ritenuto il capo da tutti i sodali, anche se il giudizio di primo grado ha negato una tale circostanza. Gli elementi portati a sostegno della diffusa consapevolezza di appartenere a un'organizzazione unitaria sono considerati inconsistenti dalla Cassazione. Il fatto che Buzzi non si sia mai interessato alle attività di recupero crediti è stato ritenuto irrilevante, in quanto si è richiamato quel filone giurisprudenziale secondo cui non è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, la reciproca conoscenza dell'identità degli altri membri del sodalizio, tenuto presente che questo può assumere le forme più diverse, anche una divisione in sottogruppi. La Cassazione ritiene il richiamo a questo principio inconferente, poiché è stato elaborato in relazione a gruppi criminali di grandi dimensioni; ma, in ogni caso, persiste il problema dell'assenza di prove positive circa l'unicità dell'associazione.

La Corte d'Appello, in definitiva, ha basato la propria tesi esclusivamente sulla partecipazione a entrambe le realtà da parte di Carminati e su sporadiche e non significative interazioni tra soggetti legati ai due mondi. A giudizio della Cassazione tali elementi non sono sufficienti da soli a provare la sussistenza di un comune pactum sceleris.

2.3. Mafia capitale ed elemento organizzativo. Riflessioni conclusive a margine della sentenza di Cassazione.

Riassumendo le posizioni emerse, «se la tesi del Tribunale è che senza un corpo omogeneo non può sussistere un'associazione unitaria, invece la tesi della Corte [di Appello] è che il vertice, in quanto capace di coordinare tutte le (diverse) attività e di volgerle ad un unico scopo, unifica l'associazione»<sup>5</sup>.

L'argomentazione utilizzata della Cassazione per aderire alla tesi del Tribunale di Roma appare in buona parte persuasiva. Nel caso di specie non si rinvengono prove della consapevolezza nei partecipi di aderire a un'unitaria associazione criminale, volta a perseguire i propri scopi in diversi settori. Anche lo stesso Carminati, benché attivo sia nel recupero crediti che nella corruzione degli appalti pubblici, non sembra ricondurre a unitarietà i due mondi. Riprendendo la conversazione in cui esplicita la c.d. «teoria del mondo di mezzo», pare essere lui, forse assieme a Brugia, il solo intermediario tra il mondo di sopra e quello di sotto, i quali rimangono separati.

Approfondendo l'analisi, emerge come Carminati intenda fornire servizi illeciti e mettere a disposizione il suo capitale sociale a beneficio del mondo dell'economia

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E. Mazzantini, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. pen.*, 3, 2019 (Web), p. 6.



formalmente legale in cambio di compartecipazioni nelle attività imprenditoriali. Si tratta di un modo di porsi non dissimile da quello delle mafie tradizionali<sup>6</sup>; solo che, in questo caso, Carminati non ha al suo seguito una cosca mafiosa con numerosi affiliati e una storica presenza territoriale, ma si propone come singolo che, grazie al suo passato criminale e alle sue conoscenze, intende offrire agli imprenditori, di volta in volta, servizi illeciti e il proprio capitale sociale.

Il quadro che sembra emergere dal processo raffigura due reti, appartenenti a realtà diverse, accomunate dalla sola presenza in entrambe di Carminati. È importante sottolineare anche che Carminati attinge raramente al mondo di sotto per risolvere questioni attinenti al mondo di sopra. In primo luogo, perché nel settore degli appalti pubblici le modalità di azione prevedono principalmente il ricorso alla corruzione e, in secondo luogo, nelle rare volte in cui si deve ricorrere alla minaccia è lui in prima persona a intervenire. Ciò avvalora maggiormente la tesi della non unitarietà dell'organizzazione. Inoltre, gli sporadici e non significativi contatti avvenuti tra soggetti appartenenti ai due mondi fanno propendere ancora di più per la sussistenza di due associazioni per delinquere, invece di una.

D'altro canto, se pur si considerano convincenti gli argomenti della Cassazione, bisogna tener presente anche che l'evoluzione della giurisprudenza sulla già vaga formulazione dell'associazione per delinquere ha reso ancora più indeterminati i confini del concetto di associazione. Se non è necessaria la conoscenza dell'identità e delle attività degli altri appartenenti al sodalizio, ma risulta sufficiente essere consapevoli di far parte con altri due soggetti di un'associazione finalizzata a commettere delitti<sup>7</sup>, allora l'interpretazione della norma è estesa fino al suo estremo. Inoltre, il principio della non necessaria conoscenza reciproca tra gli associati è stato applicato dalla Cassazione non solo ad associazioni per delinquere di grandi dimensioni, ma anche a reti corruttive, non particolarmente estese, tra pubblica amministrazione e imprenditoria<sup>8</sup>.

La sola presenza di Carminati in entrambe le associazioni potrebbe in astratto risultare idonea a configurare un'unica associazione per delinquere secondo quanto previsto dall'art. 416c.p. La separazione dal punto di vista organizzativo dei due rami di Mafia capitale è un argomento che può fungere da mero sostegno a quello dell'unitarietà o pluralità dei programmi criminosi, in quanto la giurisprudenza non ritiene rilevante la consapevolezza da parte del soggetto agente dell'identità di tutti gli appartenenti al sodalizio e dell'intera articolazione organizzativa, la quale può assumere le forme più varie<sup>9</sup>. Di conseguenza, è in astratto configurabile un'associazione per delinquere suddivisa in più sottogruppi che non si conoscono e non vengono mai in contatto tra loro.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sulle interazioni tra mafie e attori dell'economia formalmente lecita, con particolare riferimento al ruolo del capitale sociale dei mafiosi nel costituire e inserirsi in circuiti criminali a cavallo tra legale e illegale, si rimanda, per tutti, a R. Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, 2011, pp. 6 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cass. pen., sez. I, 7 agosto 1985, n. 7462.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cass. pen., sez. VI, 20 luglio 2011, n. 34406.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cass. pen., sez. II, 24 febbraio 1983, n. 1637; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1760 del 16 dicembre 1985.



Elemento decisivo per stabilire l'unitarietà o meno dell'associazione per delinquere è, dunque, la presenza di uno o più programmi criminosi, il cui accertamento, però, non è sempre agevole e sconta un certo tasso di incertezza, dovendo indagare la sfera psicologica dei soggetti agenti.

In favore dell'unitarietà di Mafia capitale si potrebbe sostenere che Carminati ha svolto anche attività di recupero crediti per conto di Buzzi, di cui si parlerà in seguito, evidenziando così la presenza di attività estorsive anche nel settore degli appalti pubblici e avvalorando maggiormente la tesi della sussistenza di un comune programma criminoso. Non stupisce, in definitiva, la presenza di interpretazioni difformi sull'unitarietà o meno di Mafia capitale.

Si aggiungono, infine, alcune riflessioni sull'applicazione dei reati associativi a realtà criminali caratterizzate da contorni molto sfumati. Il quadro disegnato dalle risultanze processuali sembra restituire un'immagine fluida della struttura organizzativa della complessa realtà di Mafia capitale<sup>10</sup>. Tale natura fluida dei rapporti tra gli attori criminali oggetto di indagine, mal si adatta alla configurazione dei reati associativi, i quali esprimono un concetto chiuso che necessita di tracciare confini ben precisi tra chi è dentro e chi è fuori.

L'associazione per delinquere semplice o di stampo mafioso impone una prospettiva «mafiocentrica»<sup>11</sup>, nel senso che nella ricostruzione complessiva dei fatti oggetto di indagine si pone al centro l'organizzazione criminale e all'esterno di essa si collocano concorrenti esterni o i favoreggiatori. Nell'ipotesi in cui l'indagine riguardi le mafie tradizionali, la ricostruzione dell'ipotesi accusatoria si rende piuttosto agevole, in quanto, adottando la prospettiva mafiocentrica, si potrà individuare immediatamente il gruppo criminale, avente di solito una struttura di comando chiara e confini ben definiti, da delimitare attraverso il reato associativo per poi interpretare gli altri fatti in una relazione di supporto rispetto a questo centro. Nelle ipotesi di network criminali più fluidi, come nel caso di Mafia capitale, è più difficile individuare i confini interni ed esterni dei complessi intrecci tra amministratori pubblici, criminali di professione e imprenditori, coinvolti, tra l'altro, in attività diverse. Non essendo facilmente rinvenibile in tale complessità un nucleo definito e distinguibile di rapporti da rinchiudere nelle maglie del reato associativo e attorno a questo ricostruire l'insieme degli altri rapporti, si presenta più complessa e complicata la determinazione del confine tra intranei ed estranei all'associazione criminale, nonché il confine tra un'associazione criminale e un'altra.

La peculiarità di questa inchiesta sembra consistere nell'aver voluto utilizzare l'art. 416 *bis* c.p. per reprimere la c.d. «area grigia», ossia quello «spazio di relazioni e di

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> V. Martone, *Le mafie di mezzo. Mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio*, Donzelli, 2017, p. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Il termine è utilizzato da Sciarrone in R. Sciarrone (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, 2019 (2014), pp. xii ss., per indicare quelle prospettive «che considerano la mafia sempre e comunque una variabile indipendente». Ai fini del nostro discorso utilizziamo questo concetto per evidenziare come i reati associativi tendano ad assumere, per loro natura, il ruolo di perno centrale nella ricostruzione e spiegazione dei fatti oggetto del processo.



affari», dai «confini mobili e assai variabili», «in cui prendono forma accordi e intese criminali» tra mafiosi, imprenditori, politici, professionisti e pubblici funzionari<sup>12</sup>.

# 3. La questione della sussistenza del metodo mafioso.

L'altra questione principale emersa nel processo riguarda la riconducibilità di Mafia capitale all'art. 416 *bis* c.p. Due sono gli aspetti che sono stati oggetto di verifica da parte dei giudici nel corso del processo: la possibile derivazione della forza di intimidazione di Mafia capitale da altri gruppi criminali e l'acquisizione di una propria mafiosità autonoma. Il Tribunale di Roma ha negato la sussistenza dell'art. 416 *bis* c.p.al caso di specie, mentre la Corte di Appello, riprendendo quanto statuito dalla Cassazione in fase cautelare, ha riconosciuto la sussistenza di un metodo mafioso ricollegabile al sodalizio in questione.

#### 3.1. Il tema della mafiosità derivata.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, avallata dalla Cassazione durante la fase cautelare e dal giudizio di secondo grado, la forza di intimidazione di Mafia capitale si è andata formando in un lungo arco temporale. Il sodalizio viene considerato l'evoluzione di specifici fenomeni criminali degli anni Ottanta, i Nuclei armati rivoluzionari (Nar) e la banda della Magliana.

Il rapporto di continuità viene ricavato da una serie di elementi. Innanzitutto, dal punto di vista soggettivo, rileva il contributo di Carminati e Brugia nelle attività dei Nar e del solo Carminati in quelle della banda della Magliana. Sul piano oggettivo, Mafia capitale mutuerebbe alcune modalità operative dalla banda della Magliana, come l'inserimento nel settore del recupero crediti, i contatti con alcuni esponenti del mondo criminale, anche mafioso, e i collegamenti con soggetti appartenuti all'eversione nera che, nel periodo di operatività di Mafia capitale, avevano intrapreso una carriera politica o all'interno della Pubblica Amministrazione.

Tale continuità costituisce un punto cruciale di questa ricostruzione, poiché permette di ampliare il novero dei fatti di violenza o minaccia riconducibili all'organizzazione e necessari affinché questa acquisti la forza di intimidazione richiesta dall'art. 416 *bis* c.p. La reputazione criminale del sodalizio si basa, dunque, anche sul richiamo alle azioni della banda della Magliana e dei Nar. I giudici di secondo grado hanno rinvenuto diversi riferimenti fatti da soggetti coinvolti nell'inchiesta a questo passato di cui Carminati ha fatto parte, al fine di evidenziarne la caratura delinquenziale e a suscitare timore nei propri interlocutori. Ciò denoterebbe la consapevolezza della presenza di una continuità tra Mafia capitale e il substrato criminale romano degli anni Ottanta.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> R. Sciarrone, *Il Mondo di mezzo e l'area grigia*, in *rivistailmulino.it*, 31 luglio 2017. Per un approfondimento del concetto di «area grigia» si rimanda a *Id.* (a cura di), *Alleanze nell'ombra*, cit., pp. 32 ss.



La derivazione da queste specifiche realtà criminali viene ritenuta, tuttavia, solo uno degli elementi su cui si basa la forza di intimidazione del sodalizio. Infatti, questa si è consolidata e si è rafforzata nelle attività di recupero crediti svolte presso il distributore Eni di Corso Francia a Roma, per poi essere trasferita, sotto forma di riserva di violenza, anche nel settore degli appalti pubblici, a seguito della fusione con la rete di cooperative di Buzzi.

Secondo il Tribunale di Roma, invece, non è possibile affermare che Mafia capitale affondi le proprie radici nel tessuto criminale romano degli anni Ottanta.

In primo luogo, si evidenzia il fatto che la banda della Magliana è un'organizzazione ormai estinta e per la quale non vi è stato un riconoscimento giudiziario della sua mafiosità. I giudici ammettono che il riferimento a questa eredità criminale possa avere un valore storico o sociologico, tuttavia, ai fini del processo, non è possibile ignorare l'irrevocabilità del giudicato che ha sancito la banda della Magliana come mera associazione per delinquere. Non si nega nemmeno che alcuni suoi ex membri continuino a commettere reati, ma lo fanno singolarmente o con altri gruppi, che sono diversi e non collegati a essa.

In secondo luogo, il raffronto tra Mafia capitale e la banda della Magliana operato dai giudici di primo grado li porta a far prevalere le differenze esistenti tra i due gruppi rispetto alle somiglianze. Gli affari condotti nel settore degli appalti da Buzzi e Carminati, a cavallo tra imprenditoria e politica, rappresentano un forte punto di discontinuità. L'attività di recupero crediti presso il distributore Eni di Corso Francia, un tipo di business svolto anche dalla banda della Magliana, presenta però una natura circoscritta e personale, oltre che essere comune a tante altre realtà criminali italiane. Inoltre, i guadagni ricavati rimanevano ai singoli partecipi di Mafia capitale e nessuna quota veniva trasferita in capo ai livelli gerarchici superiori. Rilevante è anche il tipo di rapporto che Carminati ha intrattenuto con la banda della Magliana, in quanto si è trattato di una collaborazione da esterno all'organizzazione.

I pochi punti in comune individuati, l'attività di recupero crediti e la collaborazione di Carminati con la banda della Magliana, non sono ritenuti sufficienti a provare una continuità.

Discorso analogo viene svolto per i Nar. Si tratta anche in questo caso di un'organizzazione ormai estinta e non si sono rinvenute prove della commissione di atti eversivi da parte di Carminati e Brugia, nonostante questi non abbiano ripudiato l'ideologia di estrema destra. Inoltre, il collegamento con alcuni politici e manager pubblici, legati in passato ai Nar, dovrebbe indurre a ritenere un loro abbandono dell'ideologia terroristica, proprio in virtù dell'entrata in politica.

Dunque, secondo questa impostazione Mafia capitale non è dotata di una mafiosità derivata da altri gruppi, in quanto non è possibile tracciare con questi un rapporto di continuità e, comunque, non presentano una mafiosità autonoma da poter trasferire ad altre organizzazioni.



#### 3.2. Il tema della mafiosità autonoma.

#### 3.2.1. La mafiosità del sodalizio dedito a usura ed estorsioni.

Tornando alla ricostruzione della Corte d'Appello, la forza di intimidazione di Mafia capitale si sarebbe consolidata nelle attività di recupero crediti presso il distributore Eni di Corso Francia. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come, negli episodi di intimidazione accertati nel processo, l'estrinsecazione del metodo mafioso sia avvenuta tramite atti di violenza e minaccia finalizzati a estorcere le somme di denaro richieste. Non sono mancati nemmeno semplici richiami al passato criminale di Carminati e Brugia, la cui conoscenza, diffusa soprattutto nel quartiere di Vigna Clara, è stata confermata dalle diverse testimonianze raccolte. L'assenza di denunce pervenute all'Autorità giudiziaria, la reticenza dei debitori a testimoniare e a minimizzare le intimidazioni subite, nonché la consapevolezza e il timore suscitato in questi dalla fama degli imputati sono considerati elementi rivelatori dell'estrinsecazione della forza di intimidazione del sodalizio che è stata in grado di creare specifiche condizioni di assoggettamento e omertà.

Nonostante la platea delle vittime risulti esigua e il contesto di azione circoscritto, ciò non impedisce, a giudizio della Corte d'Appello, l'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p., in quanto ai fini della configurabilità del reato non è rilevante né il numero modesto delle vittime, né il limitato contesto relazionale e territoriale, rifacendosi al filone giurisprudenziale sulle piccole mafie<sup>13</sup>.

A conclusioni opposte giunge la ricostruzione dei giudici di primo grado, che, oltre a non ritenere provata una mafiosità derivata, non ha rilevato nemmeno una mafiosità autonoma nei due rami di Mafia capitale.

L'associazione per delinquere dedita al recupero crediti è dotata indubbiamente di un carattere criminale, ma le azioni intimidatorie nei confronti dei singoli debitori, pur incutendo in loro timore, non sono riuscite a creare condizioni di assoggettamento e omertà diffuse né a livello urbano, né a livello di quartiere. I giudici giungono a tale conclusione esaminando le caratteristiche degli imprenditori vittime dell'associazione. Si tratta di un numero modesto, undici nell'arco di tre anni (2012-2014), e tutti appartengono alla stessa rete sociale, essendo per la maggior parte vecchi conoscenti di Carminati e Brugia o frequentatori abituali del distributore Eni di Corso Francia. Dunque, un contesto sociale e territoriale molto limitato che non può integrare il reato di associazione mafiosa, in quanto la condizione di assoggettamento e di omertà deve comunque essere diffusa, anche se non è necessario che si estenda su un intero territorio<sup>14</sup>. Inoltre, la minima entità dei crediti riscossi e il fatto che spesso riguardavano forniture non pagate fanno ritenere al Tribunale eccessiva la costituzione di un'associazione mafiosa per un tale *business*.

<sup>4</sup> In dottrina G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, 1983, p. 36.

10

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cass. pen., sez. VII, 4 ottobre 2001, n. 35914. In senso conforme: Cass. pen., V sez., 13 marzo 2007, n. 15595; Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2017, n. 18773; Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2017, n. 50949.



I giudici affermano, infine, che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non sarebbe emerso un contesto mafioso. Le testimonianze riguardanti la reputazione criminale di Carminati e Brugia evidenziano esclusivamente l'esistenza di una fama violenta in capo a singoli soggetti e non all'associazione come prevede l'art. 416 bis c.p. 15. Dungue, il passato delinguenziale di Brugia e soprattutto di Carminati, dalla partecipazione ai Nar ai rapporti con la banda della Magliana e ad altre azioni criminose commesse, non è negato dal Tribunale, ma questi fatti rimangono legati ai singoli individui e non si trasferiscono al sodalizio. In sostanza, le vittime nutrono un timore per Brugia e Carminati, non per l'associazione a delinguere di cui fanno parte. Infine, a dimostrazione dell'assenza di una diffusa fama mafiosa in capo al sodalizio viene evidenziato il fatto che il distributore Eni di Corso Francia non ha perso clientela nel periodo in cui venivano intimiditi i debitori. Parte della dottrina ha sostenuto che ci si troverebbe di fronte, in questo caso, a un'associazione per delinquere dedita all'usura, dove la forza di intimidazione si riverbera solo sulle singole vittime e il timore suscitato in queste deriva dalle conseguenze del non pagamento del debito più che dal sodalizio in sé e per sé<sup>16</sup>.

Prima di proseguire, si ritiene opportuna una breve digressione sul tema dell'estensione delle condizioni di assoggettamento e omertà, poiché tale questione, che divide il giudicato tra primo e secondo grado, non viene ripresa in maniera specifica dalla Cassazione. Sul punto si condivide l'opinione di quella dottrina secondo cui le componenti del metodo mafioso scontano un livello di vaghezza tale da rendere difficile, se non impossibile, non solo «una precisa determinazione del significato dei requisiti del fatto punibile, ma anche un loro sicuro accertamento empirico» 17. Il processo penale non sembra in grado di poter determinare con certezza alcune questioni fondamentali, come l'effettiva estensione dell'assoggettamento e dell'omertà su di un territorio e quale deve essere la sua soglia minima<sup>18</sup>.

# 3.2.2. La mafiosità del sodalizio dedito alla corruzione negli appalti pubblici.

Riguardo la mafiosità del gruppo dedito alla corruzione negli appalti pubblici, il Tribunale, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene non sufficientemente provati, mancando i riscontri necessari, gli episodi espressione dell'intimidazione mafiosa presentati dall'accusa. Nello specifico, si tratta di supposti atti intimidatori nei confronti di imprenditori concorrenti e di membri dell'amministrazione pubblica. Nei confronti dei primi sono state rilevate prevaricazioni da parte di Buzzi nell'imporre la spartizione degli appalti, pena l'esclusione dal mercato. Nei confronti dei secondi sarebbero avvenute pressioni, che hanno visto direttamente o indirettamente coinvolto Carminati, al fine di ottenere dei crediti dovuti o dei subappalti. I giudici di primo grado hanno ritenuto in alcuni casi che l'intimidazione non fosse arrivata a destinazione o non fosse stata percepita dal destinatario, in altri che le minacce non avessero raggiunto i risultati

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> In dottrina G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, 2015, p. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. Fornari, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un* contesto criminale?, in Diritto penale contemporaneo, 9 giugno 2016, p. 22.

G. Fiandaca, Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa, in Foro it., 3, 2018. <sup>18</sup> *Ibidem.* 



sperati e, in altri ancora, la paura delle vittime non fosse ricollegata alla reputazione criminale dell'associazione, ma ad altri fattori, come ad esempio il timore di rimanere fuori dal circuito corruttivo. In molti casi non si è ritenuta dimostrata la conoscenza nelle vittime, soprattutto negli imprenditori, della reputazione di Carminati che spesso non è stata nemmeno evocata. In generale, i fatti vengono ricondotti non all'interno di una logica mafiosa, ma a una corruttiva e, in qualche caso, alla comunanza di un passato politico nell'estrema destra.

L'inserimento di Carminati come dipendente nella cooperativa di Buzzi non viene interpretato come acquisizione di un soggetto pronto a utilizzare la violenza, ma come un utile tramite per raggiungere alcuni membri dell'amministrazione comunale, in virtù dei suoi trascorsi politici.

Per quanto riguarda le vicende concernenti gli imprenditori esclusi dal sistema degli appalti attraverso supposte pratiche intimidatorie, non solo l'accusa ha portato all'attenzione dei giudici solo quattro episodi di intimidazione, ma anche in questo caso il Tribunale ha fornito una lettura diversa dei fatti. Si è ritenuto che il timore degli imprenditori fosse determinato dalla possibile esclusione dal sistema corruttivo, piuttosto che dall'intimidazione derivante dal vincolo associativo. I giudici hanno notato anche che, nei casi in cui vi siano controversie, queste vengono risolte tramite intese collusive, piuttosto che attraverso l'intimidazione.

Solo in un caso isolato viene riconosciuto l'utilizzo di metodi intimidatori da parte di Carminati. Si tratta di una riscossione di un credito vantato da Buzzi nei confronti di un'impresa, la quale per lungo tempo non aveva pagato, e solo grazie all'intervento minaccioso di Carminati è stato possibile recuperare la somma di denaro dovuta. Tuttavia, questo episodio, secondo il Tribunale, confermerebbe la mancanza di una carica intimidatoria autonoma in capo al sodalizio, poiché il timore delle vittime era circostanziato a un singolo debito da pagare e alla reputazione del solo Carminati. Tale fatto isolato, in assenza della prova dell'acquisizione di una pregressa forza di intimidazione, non può assurgere a dimostrazione dell'esistenza del metodo mafioso.

Di tutt'altro avviso è, invece, la conclusione a cui giungono i giudici di appello. Innanzitutto, come già menzionato, in base all'impostazione che riconosce l'unitarietà di Mafia capitale, a seguito della fusione tra la rete di cooperative di Buzzi e il gruppo di Corso Francia, la forza di intimidazione maturata nel settore del recupero crediti è stata messa a disposizione del ramo degli appalti pubblici. Secondo questa ricostruzione, Buzzi avrebbe accettato l'inserimento di Carminati nella rete di cooperative, così da poter usufruire della sua forza di intimidazione per portare avanti i suoi affari. Ciò sarebbe confermato da quegli episodi di intimidazione nei confronti di imprenditori e amministratori pubblici, che i giudici di primo grado non hanno ritenuti provati. La Corte di Appello, criticando la sottovalutazione dei fatti operata dal Tribunale, interpreta in chiave mafiosa tali episodi nei quali si ritiene accertato il ricorso alla forza di intimidazione del sodalizio che ha prodotto nelle vittime assoggettamento e omertà, evidenziatesi in dichiarazioni reticenti e minimizzatrici durante il processo.

Si è precisato anche che la forza di intimidazione non è legata esclusivamente alla persona di Carminati, poiché si è ritenuto provato l'avvalimento della sua reputazione criminale da parte di altri soggetti intranei al sodalizio. L'utilizzo in concreto



della violenza opera, tuttavia, solo come *extrema ratio*, ovvero quando le pratiche corruttive non risultano efficaci. Infatti, è proprio il metodo corruttivo a costituire il *modus operandi* tipico del ramo degli appalti pubblici, in quanto più consono a tale settore.

Inoltre, il sistema corruttivo creatosi viene ritenuto idoneo a consolidare ancora di più la forza di intimidazione del sodalizio, conferendogli un'aura di potenza e intoccabilità. Il cartello di imprese coordinato da Buzzi e Carminati aveva acquisito il controllo in regime di monopolio di alcuni settori degli appalti pubblici romani grazie alla collusione di soggetti politici e amministrativi. Buzzi aveva acquisito una posizione non di parità, come avviene di solito nei circuiti corruttivi, ma di dominio rispetto agli altri imprenditori che gli permetteva di imporre le proprie scelte senza ricevere alcun tipo di resistenza. Ciò rivela, per i giudici di secondo grado, una situazione non più configurabile come mera spartizione degli appalti, ma le prevaricazioni operate sul mercato evidenziano piuttosto la presenza di un'organizzazione mafiosa. In virtù di queste prevaricazioni si è ritenuto che lo stesso Buzzi praticasse attività intimidatorie. Un elemento cruciale nel rafforzare la forza di intimidazione del sodalizio e nel dissuadere gli imprenditori concorrenti dalla denuncia è dato dalla presenza di soggetti appartenenti al mondo delle istituzioni all'interno del sodalizio. Proprio la prevalenza del metodo corruttivo rivelerebbe un livello elevato di intimidazione mafiosa del sodalizio, poiché non vi è bisogno del ricorso diretto alla violenza, essendo sufficiente l'aura di ineluttabilità di cui gode, grazie soprattutto alle ben collaudate pratiche collusive, per raggiungere i propri obiettivi e, nel caso specifico, scoraggiare la concorrenza.

Sul punto, tuttavia, va fatta una precisazione perché la motivazione appare ambigua. Non è chiaro se gli episodi di corruzione vengano intesi come una forma di avvalimento di una forza di intimidazione preesistente o come una modalità di acquisizione della stessa<sup>19</sup>. Infine, secondo i giudici di appello, la presenza di soggetti istituzionali all'interno del sodalizio non fa rientrare Mafia capitale tra i casi di *metuspublicaepotestatis*, in quanto si assiste comunque a un'entità esterna che progressivamente occupa gli apparati decisionali locali, pur inglobando al suo interno alcuni componenti delle istituzioni. Mafia capitale poteva sempre contare su una forza intimidatrice autonoma, concettualmente distinta dall'abuso delle funzioni pubbliche a fini privati.

# 3.3. La presa di posizione della Cassazione.

La Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado, si è dilungata anche sulla parte di motivazione riguardante la mafiosità del sodalizio. In maniera simile a quanto indicato sulla questione dell'unicità dell'associazione mafiosa, la motivazione della Corte di Appello, in primo luogo, è stata ritenuta gravemente

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In dottrina evidenzia tale ambiguità E. Mazzantini, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia"*, cit., pp. 22-23. La posizione secondo cui la Corte ha voluto intendere la corruzione come avvalimento della forza di intimidazione è sostenuta da I. Merenda, C. Visconti, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 gennaio 2019, pp. 12-13.



carente, in quanto non si è confrontata con le risultanze della sentenza di primo grado, ma ha dato per assodato la fondatezza della sentenza di Cassazione in fase cautelare, non considerando la diversa base probatoria; in secondo luogo, non è riuscita a raggiungere una forza persuasiva superiore a quella di primo grado, necessaria per una reformatio in peius, in quanto la diversa valutazione e apprezzamento delle prove è risultata non convincente e talvolta erronea, proponendo ragionamenti presuntivi e circolari. In più, non si è ritenuta effettuata una corretta applicazione dei principi di diritto in materia di associazione mafiosa, non avendo controllato la riconducibilità dei fatti all'interno dei requisiti di fattispecie.

Andando nello specifico, si è sottolineato come i giudici di secondo grado abbiano valorizzato esclusivamente le attività criminali riconducibili non al sodalizio, ma al singolo Carminati, collegando alla sua caratura criminale il concetto di «riserva di violenza», in contrasto con quanto previsto dall'art. 416 *bis* c.p. che richiede una forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. La forza intimidatrice di Mafia capitale, dunque, è stata fatta derivare solamente e in modo automatico da quella di Carminati.

Si è ravvisata anche un'intrinseca contraddizione nella motivazione di secondo grado, in quanto, da un lato, si statuisce che Mafia capitale assume il metodo mafioso grazie all'introduzione di Carminati nel mondo di sopra, ma, dall'altro, quest'ultimo non avrebbe quasi mai partecipato direttamente ai supposti episodi intimidatori, non sarebbe stato conosciuto dalle presunte vittime, a eccezione dei suoi conoscenti politici di estrema destra, e non sarebbe stata nemmeno evocata la sua presenza. Certamente non era necessaria la partecipazione diretta di Carminati a questi episodi, ma si sarebbe comunque dovuto dimostrare che le vittime avevano consapevolezza della sua caratura criminale e la percezione delle possibili conseguenze violente derivanti da un diniego alle richieste corruttive di Buzzi, cosa che invece i giudici di secondo grado hanno dato per scontata. L'unico episodio intimidatorio dimostrato, in cui Carminati è intervenuto direttamente per recuperare un credito in favore di Buzzi, non può provare da solo la presenza di un clima di intimidazione diffusa. Nei confronti dei pubblici amministratori. invece, non è stata provata alcuna minaccia e la valutazione della Corte d'Appello si ritiene fondata esclusivamente su presunzioni e su una selezione parziale del materiale probatorio. La Cassazione sottolinea come i giudici di secondo grado abbiano individuato in via presuntiva una serie di episodi intimidatori perpetrati da Carminati, soprattutto sulla base di conversazioni intercettate, interpretando ogni espressione «sopra le righe» come evidenza dell'estrinsecazione della forza di intimidazione del sodalizio. Si è evidenziato come il linguaggio minaccioso di Carminati non sia collegabile ad alcun atto violento in concreto sulla base del materiale probatorio acquisito nel processo.

Si è rilevata anche una logica circolare nelle motivazioni di secondo grado, in quanto le espressioni minacciose di Carminati sono state ritenute l'estrinsecazione della forza di intimidazione di un sodalizio dotato di una specifica reputazione criminale e, allo stesso tempo, tali espressioni diventano la prova dell'esistenza del sodalizio stesso. Per contro, la Cassazione sostiene che l'accettazione delle regole del cartello corruttivo sia stata scambiata per intimidazione mafiosa. Alla base delle rinunce degli imprenditori esclusi ci sono la volontà di continuare a beneficiare dei vantaggi dell'accordo collusivo e i rapporti di forza all'interno dello stesso, non il timore della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.



Viene poi rilevata un'altra contraddizione nelle motivazioni d'appello, quando si sostiene che la forza di intimidazione di Mafia capitale si fondava non solo su quella di Carminati, ma anche su quella di Buzzi, il quale oltre a metodi corruttivi ricorreva a supposti metodi intimidatori, nel senso di operare delle prevaricazioni nella spartizione degli appalti in virtù della sua posizione di forza rispetto agli altri imprenditori. Un tale ragionamento ha come conseguenza l'evidenziare l'insufficienza della forza di intimidazione del solo Carminati a fondare la mafiosità del sodalizio. Si è, dunque, reso necessario riferirsi all'attività intimidatoria di Buzzi che però è priva di alcun fondamento, perché quest'ultimo è ricorso soltanto al metodo corruttivo.

Infine, le circostanze richiamate per dimostrare la presenza di un'omertà diffusa non riescono in alcun modo a ricondurre il silenzio generalizzato alla forza di intimidazione. Si tratta anche in questo caso, secondo la Cassazione, di un ragionamento viziato da una presunzione di mafiosità del sodalizio e da episodi inidonei a dimostrare o a fungere da riscontro della sussistenza di un'omertà di matrice mafiosa. Il silenzio accertato è dovuto al timore di rimanere fuori dalla partecipazione agli accordi corruttivi, non dalla paura nei confronti del sodalizio.

### 3.4. Mafia capitale e art. 416 bis c.p.

### 3.4.1. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. alla luce della sentenza di Cassazione.

Premesso che in linea generale gli argomenti delineati dalla Cassazione appaiono persuasivi, si intende di seguito approfondire alcuni profili emersi in tale vicenda inerenti l'art. 416 *bis* c.p. Una prima verifica da effettuare riguarda l'eventuale presenza di contrasti nell'interpretazione del reato di associazione mafiosa. Si tratta di una questione attuale che ha diviso la recente giurisprudenza, soprattutto in tema di mafie al Nord, sulla natura dell'art. 416 *bis* c.p. come reato associativo puro o a struttura mista<sup>20</sup>.

Nel processo su Mafia capitale, nonostante gli opposti pronunciamenti susseguitisi, non ci si è discostati in maniera significativa dagli orientamenti più consolidati in giurisprudenza. Nella sentenza di Cassazione i giudici effettuano un'esegesi del reato di associazione mafiosa, aderendo a tali indirizzi. Viene ribadita la natura di reato associativo a struttura mista dell'art. 416 *bis* c.p., ossia viene richiesta la prova di una forza di intimidazione attuale e rilevabile in concreto, di cui gli associati si sono avvalsi per conseguire i propri fini<sup>21</sup>. L'avvalersi della forza di intimidazione può

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sul tema si veda per tutti C. Visconti, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art.* 416 bis?, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, pp. 379-80. Sulla differenza tra reati associativi puri e a struttura mista si rimanda a g. spagnolo, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in AA.VV., *Beni e tecniche di tutela penale*, Franco Angeli, 1986, pp. 156 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> In dottrina per l'interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p. come reato associativo a struttura mista si rimanda per tutti a g. spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., pp. 31 ss.; T. Guerini, G. Insolera, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Giappichelli, 2019, pp. 85 ss.



esplicarsi in qualsiasi modo<sup>22</sup>. Tale forza di intimidazione corrisponde a una fama criminale frutto di una pregressa attività di violenza che produce come suo effetto condizioni sufficientemente diffuse, anche se non generali, di assoggettamento e omertà<sup>23</sup>. Si ritiene sufficiente a integrare il reato un'estensione di queste condizioni di succubanza a contesti circoscritti e a un numero di vittime limitato<sup>24</sup>. La forza di intimidazione promana dal vincolo associativo e non dal singolo, in quanto il timore suscitato deve perdurare anche nell'ipotesi di sopravvenuta morte o reclusione di uno o più componenti del sodalizio.

Fatta questa digressione e tornando al processo su Mafia capitale, come si accennava in precedenza, seppure nel corso dei vari gradi di giudizio non ci si è in sostanza allontanati dagli indirizzi maggioritari, è, tuttavia, possibile rilevare una selezione dei riferimenti giurisprudenziali non sempre aderente ai principi di diritto elencati dalla Cassazione. Alcuni richiami, infatti, si sono discostati, in maniera più o meno marcata, dalla già richiamata prospettiva che vuole l'art. 416 *bis* c.p.un reato associativo a struttura mista<sup>25</sup>.

Nello specifico, i giudici di primo grado riprendono la sentenza di Cassazione sull'operazione "Albachiara" <sup>26</sup>, riguardante ramificazioni della 'ndrangheta in Piemonte, la quale ha operato una distinzione tra sodalizi autonomi e di nuova formazione e articolazioni delle mafie tradizionali. Per i primi, mancando un nesso con realtà criminali strutturate e dalla risalente fama criminale, si renderebbe necessaria l'estrinsecazione del metodo mafioso; mentre per le seconde sarebbe sufficiente una forza di intimidazione solo potenziale, una volta dimostrato il collegamento con «l'organizzazione-madre», dalla cui carica intimidatoria è possibile attingere. In questa sentenza sull'operazione Albachiara il concetto di riserva di violenza viene utilizzato in maniera impropria, essendo inteso come estrinsecazione solo potenziale del metodo mafioso e applicato esclusivamente alle mafie derivate. Un tale orientamento, si è osservato in dottrina, non sembra rispettare il principio di legalità, in quanto la distinzione tra mafie tradizionali e di nuova emersione, a cui corrisponde un diverso accertamento della forza di intimidazione, non è rintracciabile nella formulazione normativa<sup>27</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> In dottrina approfondisce questo aspetto *Idem*, pp. 29 ss. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2000, n. 4893; Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2004, n. 9604; Cass. pen., sez. I, 17 settembre 2007, n. 34974; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 50064. Contrario a tale impostazione G. de Vero, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. E proc. pen.*, 2, 1998, pp. 385 ss., il quale richiede la dimostrazione di specifici atti di intimidazione.

Per maggiori approfondimenti sull'acquisizione della forza di intimidazione del sodalizio si rimanda a G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., pp. 173 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ciò che conta «non è tanto il numero delle persone assoggettate, quanto, piuttosto, la "diffusività" del fenomeno, cioè la capacità dell'associazione di condizionare, attraverso il metodo [mafioso], un numero non determinato di soggetti, pur nei limiti in cui il sodalizio si muove» (Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Tra le pronunce degli ultimi anni aderenti all'orientamento maggioritario: Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412; Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359; Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2017, n. 13143; Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2018, n. 22546; Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 51489.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 50064.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> G. Fiandaca, *Esiste a Roma la mafia?*, cit.



In ogni caso, essendo fatto rientrare il sodalizio di Buzzi e Carminati tra quelli di nuova formazione, si è resa comunque necessaria la dimostrazione dell'esistenza di una forza di intimidazione attuale e rilevabile in concreto, di cui gli associati si avvalgono per perseguire le finalità associative.

Si deve rilevare, inoltre, che nel giudizio di secondo grado si è assistito a una scelta dei richiami giurisprudenziali in alcune parti contraddittoria. Se in un primo momento veniva affermata la natura di reato associativo a struttura mista dell'art. 416 *bis* c.p.<sup>28</sup>, successivamente i giudici hanno fatto riferimento ad alcune sentenze espressione dell'orientamento più estensivo, ovvero quello che richiede una forza di intimidazione solo potenziale<sup>29</sup>. Tale confusione nella scelta dei riferimenti giurisprudenziali non ha comunque portato all'adesione in concreto all'orientamento minoritario. Ciò è confermato dal fatto che i giudici di appello, nelle motivazioni della sentenza, dedicano ampio spazio alle argomentazioni volte a dimostrare l'estrinsecazione in concreto della forza di intimidazione<sup>30</sup>.

Quanto sin qui detto rivela che le principali controversie emerse in Mafia capitale non sembrano attenere più di tanto alla natura dell'art. 416 *bis* c.p. Come si è detto, non è infatti messo in discussione l'orientamento maggioritario che interpreta la fattispecie come reato associativo a struttura mista. Questo rilievo sembra differenziare il caso in esame dal filone giurisprudenziale sulle mafie al Nord, nel quale il dibattito si è concentrato, invece, sulla necessarietà o meno dell'estrinsecazione del metodo mafioso. In Mafia capitale ci sono state semmai solo alcune incertezze nelle scelte, talvolta rivelatesi contraddittorie, dei riferimenti giurisprudenziali, come sopra evidenziato, le quali riflettono probabilmente i contrasti degli ultimi anni; ma, come si è visto, in tutte le fasi del processo si è sempre richiesta la dimostrazione della presenza di una forza di intimidazione attuale e rilevabile in concreto.

A ben vedere, le maggiori controversie hanno riguardato non tanto l'interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p., come reato meramente associativo o a struttura mista, quanto l'interpretazione stessa dei fatti e la loro riconducibilità all'interno dei requisiti di fattispecie, anche se è comunque possibile rintracciare dei tentativi, più o meno espliciti, di allargare la tipicità della norma a fini di semplificazione probatoria. Si ritiene, infatti, che è stata soprattutto la diversa lettura data ai fatti relativi all'accumulazione e alla sussistenza della forza di intimidazione ad aver acceso il dibattito processuale su questo caso. Ci si riferisce nello specifico alla plausibilità del collegamento tra Mafia capitale e banda della Magliana e Nar, alla capacità degli episodi di violenza presso il distributore ENI di Corso Francia di generare o consolidare la forza di intimidazione del sodalizio, all'interpretazione del *modus operandi* degli imputati nel settore degli appalti, in particolare il linguaggio da loro utilizzato, quale espressione dell'estrinsecazione della forza di intimidazione, alla natura della reputazione criminale emersa nel processo, ovvero se essa è legata al singolo Carminati o all'intero sodalizio.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359; Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2017, n. 27094; Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cass. pen., sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> C. Greco, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416-*bis *c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 6, 2019, pp. 112-113.



# 3.4.2. L'art. 416 *bis* tra precomprensione socio-criminologica e processualizzazione delle categorie sostanziali.

A processo concluso, guardando in retrospettiva, ci sembra possibile che le valutazioni di riconducibilità all'art. 416 *bis* c.p. di Mafia capitale siano influenzate da «precomprensioni» di tipo socio-criminologico, le quali, specialmente in materia di mafie, finiscono per incidere sulla «ricostruzione processuale dei fatti e/o [sul] loro inquadramento penalistico»<sup>31</sup>. In questo senso, hanno operato alcune scelte ricostruttive di determinati fatti, che, a posteriori, ci sembrano il risultato di una forzatura finalizzata a ricondurre il sodalizio all'interno della cornice applicativa dell'art. 416 *bis* c.p.

Una di queste è la scelta di fondare la forza intimidatrice di Mafia capitale anche sul collegamento, obiettivamente difficile da dimostrare, con la banda della Magliana e i Nar. Non stupisce quanto stabilito dalla Cassazione se si considera, infatti, che si tratta di gruppi criminali a cui non è stata riconosciuta una propria mafiosità a livello processuale, che non sono più operativi da circa un quindicennio dall'inizio delle indagini e rispetto a Mafia capitale si diversificano per struttura organizzativa, finalità e tipi di attività, fatta eccezione per il recupero crediti. È difficile inferire una continuità tra Mafia capitale e il substrato delinquenziale degli anni Ottanta dalla semplice partecipazione di Carminati a entrambe le realtà criminali. Si tratta peraltro di circostanze note e riconosciute dalla stessa accusa, la quale si premura di precisare che tale derivazione costituisce solo uno degli elementi a sostegno della sussistenza di una forza di intimidazione.

Il suddetto collegamento potrebbe essere spiegabile nella difficoltà di accertare un'autonoma forza intimidatrice riconducibile al sodalizio. Individuare nella banda della Magliana e nei Nar il «sodalizio-matrice»<sup>32</sup> di Mafia capitale serve a valorizzare maggiormente il ridotto numero di episodi (undici) di violenza accertati nelle attività di recupero crediti presso il distributore Eni di Corso Francia. Inseriti in un arco temporale più ampio, essi finiscono per rappresentare la più recente manifestazione di una risalente e unitaria attività criminale, essendo così maggiormente in grado di rappresentare il consolidamento della forza di intimidazione, quando invece presi da soli non riuscirebbero a provare la sua esistenza. L'art. 416 *bis* richiede, infatti, come già menzionato, un'indagine del passato dell'organizzazione criminale per accertare il suo passaggio da associazione per delinquere ad associazione mafiosa vera e propria, ovvero occorre verificare la sussistenza di una serie ripetuta nel tempo di reati di violenza e minaccia che hanno portato all'acquisto della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo richiesta dalla norma.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> G. Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2001, p.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Tale concetto è utilizzato in G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., pp. 173 ss. Per «sodaliziomatrice» l'autore intende l'associazione per delinquere che precede l'associazione di tipo mafioso, ovvero l'associazione che, attraverso atti di violenza o minaccia, accumula la forza di intimidazione necessaria per integrare l'art. 416 *bis* c.p.



Inoltre, bisogna considerare che, se da un lato è poco plausibile stabilire una continuità tra Mafia capitale e il substrato criminale romano degli anni Ottanta, dall'altro il collegamento di Carminati con la banda della Magliana e i Nar è pienamente dimostrato. Ciò rappresenta un ostacolo insuperabile per la configurabilità dell'art. 416 bis, poiché la forza di intimidazione deve derivare dal sodalizio e non dal singolo. Tale ostacolo è stato superato nella sentenza di secondo grado, dando per scontata l'estensione della reputazione criminale di Carminati al sodalizio e, contemporaneamente, ignorando tutta una serie di elementi emersi nel processo che, invece, deponevano per il contrario<sup>33</sup>.

Un altro aspetto problematico riguarda l'enfasi posta sulla continuità tra metodo corruttivo e metodo mafioso, che alimentandosi a vicenda consolidano la forza di intimidazione, potrebbe potenzialmente inquadrarsi nella stessa cornice. Nella fase cautelare del processo è stato sostenuto che le attività corruttive possono contribuire a far acquistare al sodalizio una forza di intimidazione, ferma restando una riserva di violenza. Tuttavia, se il concetto di riserva di violenza indica la sussistenza di una reputazione criminale attuale e concreta che non necessita di estrinsecarsi in atti violenti, poiché è sufficiente di per sé a raggiungere gli scopi associativi, il reato di associazione mafiosa è già perfetto così, senza la necessità di dimostrare pratiche corruttive volte all'accumulazione della forza di intimidazione. Come rilevato in dottrina, ali episodi corruttivi possono configurarsi come forma di avvalimento della forza di intimidazione del sodalizio, ma non possono sostituire il metodo mafioso<sup>34</sup>. L'avvalimento della forza di intimidazione tramite condotte corruttive si collocherebbe all'interno di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, come evidenziato in precedenza, che include nel concetto di avvalersi del metodo mafioso un qualsiasi comportamento. anche lecito. Se, invece, si volesse affermare l'equivalenza tra metodo mafioso e metodo corruttivo nell'accumulazione della forza di intimidazione, si opererebbe una «trasfigurazione della fattispecie incriminatrice difficilmente compatibile con i vincoli testuali dettati dall'art. 416 bis»35.

Secondo quanto rilevato in dottrina, il metodo mafioso crea assoggettamento e omertà nelle vittime come conseguenza della paura di ritorsioni violente derivante dalla reputazione criminale del sodalizio, mentre il metodo corruttivo induce un timore nelle vittime per l'esclusione dal meccanismo corruttivo e dai suoi benefici<sup>36</sup>. Le mafie ricorrono a mezzi corruttivi nel loro *modus operandi* abituale, ma l'art. 416 *bis* c.p. non ricomprende un tale aspetto del fenomeno. L'enfasi posta sulla continuità tra metodo corruttivo e metodo mafioso, dunque, se intesa come forma di avvalimento di una precedente forza di intimidazione, non ci sembra costituire una particolare innovazione

organizzazioni criminali della "zona grigia", cit., pp. 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sulla natura personale e non derivante dal vincolo associativo della forza di intimidazione la dottrina si era già espressa in maniera critica circa l'impostazione dell'accusa. Si vedano i rilievi critici di L. Fornari, // metodo mafioso, cit., p. 24; T. Guerini, G. Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., pp. 74 ss.; E. Mazzantini, // delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia", cit., pp. 22 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> I. Merenda, C. Visconti, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis*, cit., pp. 12-13.
<sup>35</sup> *Ibidem*. In maniera simile E. Mazzantini, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle* 

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> A. Apollonio, *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 1, 2016, p. 134.



interpretativa, poiché già ricavabile dai consolidati orientamenti giurisprudenziali. Se, invece, implica un mutamento della fattispecie, ritenendo sufficienti pratiche corruttive per formare la forza di intimidazione del sodalizio, allora ci sembra essere in presenza di una «processualizzazione»<sup>37</sup> della fattispecie in ragione del materiale probatorio a disposizione.

Nel caso di specie, come rilevato in precedenza, alla luce di un quadro probatorio che non evidenzia numerosi episodi di violenza o minaccia capaci di dimostrare la presenza di una forza di intimidazione, il ritenere la corruzione come rafforzatrice della fama criminale del sodalizio può facilitare l'accertamento di suddetto requisito.

# 3.4.3. Lo scarto tra definizione giuridica e sociologica di mafia.

Un altro fattore che potrebbe aver inciso sull'estensione della tipicità della fattispecie può essere rintracciano in quella diffusa precomprensione che ritiene oggi le mafie adottare maggiormente prassi corruttive<sup>38</sup>. Proprio su quest'ultimo aspetto si vuole concludere l'analisi su Mafia capitale.

Una parte della dottrina ha ritenuto l'ipotesi accusatoria un tentativo di colpire in maniera più decisa la corruzione, fenomeno percepito come male endemico del paese, attraverso gli strumenti normativi più incisivi previsti per le mafie<sup>39</sup>. Altra parte della dottrina, come già accennato, ha riconosciuto l'operare di una precomprensione secondo cui le mafie attualmente privilegiano maggiormente prassi corruttive rispetto al passato e, proprio in ragione di tale evoluzione, si giustificherebbe l'applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. anche a sodalizi non riconducibili alle mafie tradizionali<sup>40</sup>. Partendo da quest'ultima posizione, ritenuta più persuasiva<sup>41</sup>, si intende approfondire e ampliare l'analisi, mettendo in luce un ulteriore fattore che, a nostro avviso, entra in gioco in

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sul tema della processualizzazione delle categorie di diritto sostanziale in generale e con specifico riferimento ai reati associativi si rimanda a A. Gargani, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Legisl. pen.*, 3, 2013, pp. 839 ss. L'autore sottolinea come le fattispecie ad alto tasso di indeterminatezza o formulate appositamente per superare difficoltà probatorie preesistenti, come l'art. 416 *bis* c.p., sono quelle più soggette a essere oggetto di processualizzazione.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> In questo senso, in merito all'ipotesi accusatoria, si esprime G. Fiandaca, *Esiste a Roma la mafia?*, cit. Sulla tendenza presente in magistratura negli ultimi anni di valorizzare maggiormente il metodo corruttivo nell'interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p. si veda l'analisi delle relazioni della DNA in E. Ciccarello, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, in *Meridiana*, 87, 2016, pp. 82 ss. Da segnalare, inoltre, il dato sull'applicazione del reato di associazione mafiosa a casi di corruzione evidenziato in R. Sciarrone (a cura di), *Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da Tangentopoli a oggi*, Donzelli, 2017, pp. 75 ss., dal quale traspare, soprattutto nelle aree a tradizionale insediamento mafioso, un ricorso più frequente all'art. 416 *bis* c.p. per il contrasto a forme di corruzione sistemica.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> A. Apollonio, *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia capitale"*, cit., pp. 144 ss.; L. Fornari, *Il metodo mafioso*, cit., pp. 30 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> G. Fiandaca, *Esiste a Roma la mafia?*, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> La tesi secondo cui, attraverso tale inchiesta, si sia cercato di far rientrare all'interno dell'art. 416 *bis* c.p. il diverso fenomeno della corruzione si ritiene meno plausibile, in ragione delle diverse prese di posizioni pubbliche assunte dai pubblici ministeri dell'inchiesta sul possibile utilizzo della legislazione antimafia al fenomeno corruttivo sulla base di una valutazione di proporzionalità. Questo pensiero è espresso anche in G. Pignatone, M. Prestipino, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Laterza, 2019, p. 176.



questa vicenda, ossia la presenza di connotati tipici mafiosi che evidenziano uno scarto tra definizione sociologica e giuridica di mafia.

Come menzionato in precedenza, riteniamo che le precomprensioni di tipo sociocriminologico svolgano un ruolo importante nella valutazione sulla riconducibilità di Mafia capitale all'art. 416 *bis* c.p. Nello specifico, a seguito di un'attenta lettura dell'ordinanza di custodia cautelare e delle sentenze, in particolare quella di appello, è possibile rintracciare alcuni elementi che richiamano attività e modi di agire riconducibili alle mafie tradizionali sulla base di un sapere accumulato dall'esperienza giudiziaria e dagli studi delle scienze sociali.

Un aspetto centrale, a cui viene dato un rilevante peso da parte dell'accusa, è il c.d. «manifesto programmatico» di Mafia capitale, la teoria del mondo di mezzo. In una conversazione intercettata Carminati illustra la sua idea di come portare avanti i suoi affari illeciti. L'intenzione è quella di non limitarsi più a fornire servizi di recupero crediti alle imprese, ma a entrare in compartecipazione con queste, sfruttandone le potenzialità. La leva attraverso cui convincere gli imprenditori a stringere questo tipo di collaborazione passa dalla posizione di Carminati, a cavallo tra mondo di sopra e mondo di sotto, ossia tra sfera lecita e illecita, che, operando da intermediario tra queste due realtà, può garantire l'offerta di una serie di servizi illegali alle imprese richiedenti. A fronte di questa proposta, Carminati intende poi entrare in rapporto paritario con l'imprenditore per sfruttarne le potenzialità e conseguire utilità illecite.

Il porsi come cerniera tra legale e illegale, l'offrire protezione attraverso servizi illegali agli attori economici sono caratteristiche tipiche dell'agire mafioso che la ricerca sociologica ha ampliamente documentato<sup>42</sup>. Non a caso al concetto di protezione viene dato spazio nell'ordinanza di custodia cautelare e nella sentenza di secondo grado, quale indice di mafiosità del sodalizio. I mafiosi si riconoscono in quanto esperti nell'utilizzo della violenza e nelle relazioni sociali<sup>43</sup>. Nell'inchiesta emerge il ruolo centrale che ricopre l'impiego di capitale sociale da parte degli imputati per raggiungere i propri scopi, una risorsa ampiamente utilizzata dalle mafie sia nelle aree di tradizionale insediamento che in quelle di nuova espansione, grazie alla quale esse costituiscono o partecipano a reti criminali che si collocano tra lecito e illecito<sup>44</sup>.

L'affidarsi alle relazioni sociali per conseguire i propri scopi non è ovviamente una strategia tipica solo dei mafiosi, ma accanto a essa è comunque rilevabile in Mafia capitale, seppur in misura minore, il ricorso alla minaccia o alla violenza, altro tratto fondante dell'agire mafioso. Non solo nelle attività usuraie e di recupero crediti, ma anche nel ramo degli appalti pubblici di Mafia capitale è possibile rintracciare un agire violento, anche se in un solo caso isolato. Ciò dimostra la propensione, almeno in

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sul concetto di protezione legato alle attività della mafia si rimanda al contributo di d. gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, 1992; Sui servizi illeciti offerti dalle mafie nell'economia formalmente lecita si veda R. Sciarrone, L. Storti, *Le mafie nell'economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto*, Il Mulino, 2019, pp. 65 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> R. Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra*, cit., p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Circa l'impiego di capitale sociale da parte dei mafiosi nelle aree tradizionali si rimanda a Idem, pp. 6 ss., mentre nelle aree di nuova espansione a *Id.* (a cura di), *Mafie del Nord*, cit, pp. 12 ss.



Carminati, a ricorrere all'occorrenza all'uso della violenza a «protezione» di un imprenditore.

Altro esempio tipico dell'agire mafioso è quello che ha riguardato le minacce di Carminati e Brugia a un imprenditore, affinché questo gli cedesse un terreno su cui avevano intenzione di costruire una nuova attività commerciale.

In sostanza, ciò che si vuole evidenziare è che, nonostante la maggior parte delle attività portate avanti da Mafia capitale possano essere ricondotte entro il perimetro delle prassi corruttive, vi sono tuttavia elementi riconducibili all'agire mafioso tradizionale. Di conseguenza, questo caso non può essere in toto assimilato a quel filone giurisprudenziale sulla c.d. «mafia politica» <sup>45</sup>, nel quale si è tentato di far rientrare nel campo di applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. un sistema di concussioni diffuse e radicate perpetrate da soggetti dell'amministrazione pubblica. Seppur in un contesto caratterizzato da pochi episodi di violenza, l'intenzione di porsi tra mondo legale e illegale, in una logica di reciproco scambio di servizi illeciti, ci rivela quanto meno che il progetto di Carminati incorporava o ambiva a incorporare un tratto caratteristico e distintivo delle mafie<sup>46</sup>.

In questa vicenda emergono alcune dimensioni del fenomeno mafioso che non sono ricomprese necessariamente nel campo di applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. Infatti, l'offerta di protezione e, in generale, gli accordi di reciproco scambio di servizi illeciti tra mafiosi e attori appartenenti a settori formalmente legali non soddisfano sempre i requisiti della fattispecie di associazione mafiosa. Questa, in quanto reato associativo, si focalizza su un'organizzazione, la quale è dotata di una reputazione violenta, acquisita attraverso una serie ripetuta di atti di violenza e minaccia, e il cui metodo d'azione è costituito dall'avvalersi di tale reputazione da parte degli affiliati per raggiungere le finalità associative. Gli elementi a cui si faceva riferimento, invece, si concentrano su un tipo di attività specifica e su metodi che non implicano sempre il ricorso a una reputazione violenta derivante dal sodalizio.

Con ciò non si vuole asserire la non aderenza dell'art. 416 *bis* c.p. al proprio referente criminologico. La fattispecie individua sicuramente un aspetto importante del fenomeno, ma al tempo stesso ne tralascia altri<sup>47</sup>. Non si vuole nemmeno sostenere la fallacità dell'attuale formulazione normativa rispetto ai rilievi svolti. Bisogna comunque tenere presente che il testo dell'art. 416 *bis* c.p. riflette specifiche esigenze di tipo

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cass. pen., sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, fasc. 3, 1177; App. Genova, 17 dicembre 1990, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, fasc. 1, 324.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>In questo senso la riflessione di S. Lupo, *Una nuova mafia nella capitale*, in *«Menabò di Etica ed Economia»*, *www.eticaeconomia.it*, 15 dicembre 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ad esempio, all'indomani dell'introduzione dell'art. 416 *bis* c.p. sono state mosse alcune critiche alla rispondenza della formulazione normativa con il suo referente criminologico. Si è contestata la non considerazione della dimensione dei collegamenti con la politica all'interno della fattispecie (F. Bricola, *Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n. 646*, in *Legisl. pen.*, 9, 1983, p. 240) e, in particolare, la previsione di un metodo solo intimidativo difficilmente applicabile in riferimento ai rapporti intrattenuti tra mafiosi e soggetti delle istituzioni (G. Fiandaca, *Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646*, in *Legisl. pen.*, 9, 1983, p. 265).



probatorio formatesi tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso<sup>48</sup> e la sua elaborazione si colloca in un periodo in cui la ricerca scientifica e la conoscenza giudiziaria del fenomeno erano ancora poco sviluppate<sup>49</sup>. Anche se, allo stesso tempo, si deve sempre tener presente che il diritto penale deve operare entro i limiti dei principi legalità, determinatezza, tassatività, i quali non rendono semplice la trasposizione di fenomeni complessi come quello mafioso in una fattispecie penale generale e astratta. Ciò che quindi si vuole evidenziare è la presenza di una questione definitoria dell'art. 416 *bis* c.p.

A nostro avviso il tema sussiste, come si è cercato di dimostrare, ed è rilevante, in quanto la sostanziale distanza tra nozione sociologica e giuridica di mafia induce parte della magistratura a piegare la tipicità della norma o a forzare la ricostruzione dei fatti per riavvicinare tale distanza e dare coerenza all'azione repressiva, nel senso di reprimere fenomeni perniciosi come le mafie con gli strumenti normativi più severi specificamente predisposti per il loro contrasto<sup>50</sup>.

Allargando il campo di indagine, il tema sembra emergere anche in riferimento all'insediamento delle mafie al Nord, in quanto non di rado ci si trova in presenza di sodalizi appartenenti formalmente a mafie tradizionali che però non hanno ancora acquisito una forza di intimidazione sul territorio. In sostanza, si sarebbe di fronte a dei gruppi che sono affiliati alle mafie tradizionali, oltre a presentarne tutte le caratteristiche strutturali, ma non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 416 *bis* c.p. Ciò ha portato parte della magistratura ad aderire alle interpretazioni estensive del reato, espressione di indirizzi giurisprudenziali minoritari, o a forzare la tipicità della fattispecie per reprimere ugualmente tale manifestazione del fenomeno con la più incisiva normativa antimafia<sup>51</sup>. In questo caso il problema definitorio pone una questione diversa

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> A. Gargani, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia*, cit., p. 843.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Per una rassegna dei contributi scientifici in materia di mafia e le varie prospettive formatesi sul fenomeno dall'Unità ad oggi si vedano, tra gli altri, S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, 2004 (1993), pp. 11 ss. e R. Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, 2009 (1998), pp. 19 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sull'esigenza di valorizzare l'applicazione della incisiva legislazione antimafia, sfruttandone al massimo le sue potenzialità di repressione e contrasto si vedano G. Pignatone, M. Prestipino, *Modelli criminali*, cit., p. 85. In riferimento al riconoscimento dell'art. 416 *bis* c.p. alle mafie operanti a Roma, compresa Mafia capitale, gli autori scrivono che ciò ha un effetto cruciale, in quanto permette «di valutare e sanzionare adeguatamente, sia in termini di misure cautelari, sia sotto il profilo delle pene inflitte, sia in termini di sequestro e confisca dei beni, una serie di comportamenti di cui, se presi in considerazione isolatamente, sfuggirebbe l'effettiva gravità e pericolosità».

Ouesta impostazione è riassunta bene in A. Balsamo, S. Recchione, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416* bis *c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 ottobre 2013, pp. 18 ss.: «Le incertezze giurisprudenziali nella interpretazione dell'art. 416 *bis* c.p. denunciano una possibile (ed inquietante) inadeguatezza della norma a rispondere alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata. [...] la fattispecie ideata per colpire la mafia "oltre" i reati fine, che per primi emergevano, si trova ora ad essere utilizzata per fronteggiare organizzazioni che – al Nord – emergono "prima" dei reati fine». «Legittima l'interpretazione che richiede non solo la prova dell'esistenza di una organizzazione "tipicamente" mafiosa, ma anche la produzione degli effetti tipici che (di regola) scaturiscono dal contatto tra il consorzio criminale e la società civile è indubbio. [...] Portare alle estreme conseguenze tale percorso logico-interpretativo, tuttavia, significa rischiare di legittimare la proliferazione di organizzazioni strutturate, ma silenti».



rispetto a Mafia capitale, in quanto emerge una concezione di mafia basata sulla sua struttura più che su metodi o attività svolte.

La riflessione obbliga a uno sforzo interdisciplinare per capire cosa sono oggi le mafie, quali sono i suoi caratteri più dannosi e peculiari e quali di questi si intende incriminare<sup>52</sup>. Uno dei temi che sembra emergere con maggiore forza è quello della rilevanza della violenza nella definizione di mafia. Premesso che si tratta di un elemento fondamentale dell'agire mafioso, il tema è se esso debba costituire un aspetto necessario per determinare la mafiosità di un sodalizio oppure se debba concorrere con altri e, in questa seconda ipotesi, in che misura debba contribuire a integrare la nozione. Più in generale, la questione attiene al tema se la definizione giuridica di mafia debba focalizzarsi maggiormente su sul tipo di attività o sul tipo di struttura mafiosa<sup>53</sup>.

Pertanto, in conclusione, si condivide la posizione di chi ha ritenuto che la «posta in gioco di Mafia capitale» fosse la ridefinizione stessa del concetto di mafia, risultato di un processo circolare tra riflessione giuridica, sociologica e percezione dell'opinione pubblica<sup>54</sup>. Emblematiche sul punto sono le riflessioni conclusive del Tribunale di Roma che, giustificandosi per non aver riconosciuto la mafiosità del sodalizio, una circostanza assolutamente non necessaria, ma spiegabile in virtù della pressione mediatica e dell'aspettativa sull'esito del processo, afferma sostanzialmente che i fatti oggetto del dibattimento sono riconducibili a un concetto di mafia presente nel sentire comune, ma non rientrante nel campo di applicazione dell'art. 416 *bis* c.p., e chiama in causa il legislatore, in quanto unico soggetto deputato a intervenire su questa distanza. La questione rimane aperta: sarebbe auspicabile lo sviluppo di un dibattito il più laico e aperto possibile, così come l'apporto di ulteriori contributi scientifici da parte di tutte le discipline coinvolte nella materia.

# Bibliografia.

A. Apollonio, *Rilievi critici sulle pronunce di "mafia capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 1, 2016, pp. 118 ss.;

A.Balsamo, S. Recchione, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 ottobre 2013;

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Sul tema dell'esigenza di un maggiore scambio tra settori disciplinari, attraverso una «interdisciplinarietà interna» e un «multidisciplinarietà esterna», si rimanda ad A. Baratta, *Prefazione*, in S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, II ed., 2000.

emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Edizioni Scientifiche Italiane, II ed., 2000. <sup>53</sup>Per un inquadramento generale dei modelli di incriminazione della criminalità organizzata in base ai concetti di struttura e attività, adottando una prospettiva comparata e interdisciplinare, si rimanda ad A. Sergi, From Mafia to Organised Crime A Comparative Analysis of Policing Models, Palgrave Macmillan, 2017

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> E. Ciccarello, *La posta in gioco di Mafia Capitale*, cit., pp. 65 ss.



- A. Baratta, *Prefazione*, in S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, II ed., 2000;
- F. Bricola, *Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n. 646*, in *Legisl. pen.*, 9, 1983, pp. 237 ss.;
- G. de Vero, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. eproc. pen.*, 2, 1998, pp. 385 ss.;
- G. Fiandaca, *Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646*, in *Legisl. pen.*, 9, 1983, pp. 256 ss.;
- G. Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2001, pp. 353 ss.;
- G. Fiandaca, Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa, in Foro it., 3, 2018;
- L. Fornari, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 giugno 2016;
- D. Gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, 1992;
- C. Greco, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416*-bis *c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 6, 2019, pp. 95 ss.;
  - T. Guerini, G. Insolera, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Giappichelli, 2019;
  - S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, 2004 (1993);
- S. Lupo, *Una nuova mafia nella capitale*, in *«Menabò di Etica ed Economia»*, *www.eticaeconomia.it*, 15 dicembre 2014;
- V. Martone, *Le mafie di mezzo. Mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio*, Donzelli, 2017;
- E. Mazzantini, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia". Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. pen.*, 3, 2019 (Web);
- I. Merenda, C. Visconti, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 gennaio 2019;
- G. Pignatone, M. Prestipino, *Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi*, Laterza, 2019;



- R. Sciarrone, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, 2009 (1998);
- R. Sciarrone(a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, 2011;
  - R. Sciarrone, *Il Mondo di mezzo e l'area grigia*, in *rivistailmulino.it*, 31 luglio 2017;
- R. Sciarrone(a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, 2019 (2014);
- R. Sciarrone, L. Storti, *Le mafie nell'economia legale. Scambi, collusioni, azioni di contrasto*, Il Mulino, 2019;
- A. Sergi, *From Mafia to Organised Crime A Comparative Analysis of Policing Models*, Palgrave Macmillan, 2017;
  - G. Spagnolo, L'associazione di tipo mafioso, Cedam, 1983;
- G. Spagnolo, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in A.A.V.V., *Beni e tecniche di tutela penale*, Franco Angeli, 1986, pp. 156 ss.;
  - G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, 2015.
- C. Visconti, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art.* 416 bis?, in *Dir. pen. cont.*, 1, 2015, pp. 353 ss.